

3. *Sentenza del 25 marzo 1902 nella causa Rodari
c. Boschi.*

Interpretazione assolutamente inammissibile dell'art. 82 L. E. e F.

A. L'11 novembre 1901 il signor Boschi Romano, farmacista in Bissone, citava davanti la Giudicatura di Pace del Circolo del Ceresio il ricorrente Rodari per ottenere « che fosse rigettata l'opposizione fatta da esso Rodari Vincenzo al precetto esecutivo n° 13,268, in data 3 settembre 1901 pel pagamento di fr. 15, 20 e spese anticipate, dipendenti da somministrazioni medicinali durante l'anno 1901, e ciò in base all'art. 82 della L. E. e F. »

Con sentenza 21 novembre 1901 la Giudicatura di Pace del Ceresio

« Sentite le parti in verbale contraddittorio, ecc. ;

» Visto che il Boschi ha domandato che sia rigettata l'opposizione fatta dal Rodari al precetto esecutivo e che sia condannato al pagamento di fr. 15, 20 pei medicinali e le spese giudiziarie tutte ;

» Visto che il Rodari in risposta ha dichiarato di non dover nulla al Boschi Romano, e di aver già pagato le medicine da lui ordinate, ma tuttavia fa un'offerta di fr. 6 a saldo del preteso conto Boschi ;

» Considerate le rispettive domande e risposte delle parti e visto l'offerta di pagamento fatta dal Rodari Vincenzo in fr. 6 a saldo suo debito verso il Boschi, la quale equivale al riconoscimento del debito nel senso dell'art. 82 della Legge Esec. e Fall. ;

» Prese le volute ricognizioni degli atti depositi non avendo prove da assumere ;

Dichiara e pronuncia :

» 1. L'opposizione fatta dal Rodari Vincenzo al precetto esecutivo è provvisoriamente respinta, condannando il medesimo Rodari al pagamento di fr. 15, 20.

» 2. Le spese ecc. »

B. Rodari Vincenzo ricorre contro questo giudizio al Tribunale federale, domandandone l'annullazione per titolo di diniego di giustizia siccome assolutamente contrario al disposto dell'art. 82 della Legge Esec. e Fall.

C. La Giudicatura di Pace risponde che dalle prove fornite dall'istante ebbe a formarsi il convincimento che il Rodari era debitore del Boschi della somma domandata ; che, secondo il disposto dell'art. 146 della Proc. tic., il giudice decide sul valore delle prove secondo il suo libero arbitrio ; che, date le conclusioni alle quali era arrivato, non aveva potuto far a meno di condannare il Rodari al pagamento del suo dare ed al conseguente rigetto della fatta opposizione. La Giudicatura di Pace conchiude perciò alla rejezione del ricorso.

D. Il signor Boschi Romano ripete in sostanza gli argomenti della Giudicatura di Pace e conchiude esso pure nel senso della rejezione del ricorso.

In diritto :

1. Se la sentenza querelata si potesse riguardare come una sentenza di merito relativa alla esistenza o meno del credito, con conseguente rigetto dell'opposizione sollevata contro il precetto esecutivo, come sembrano voler sostenere la Giudicatura di Pace e la parte Boschi, è certo che la sentenza suddetta sfuggirebbe al controllo di questa Corte, non trattandosi che dell'apprezzazione giudiziale delle prove fornite da una delle parti. Ma il testo della citazione 11 novembre 1901 e della decisione stessa si oppongono ad un simile modo di vedere. Nella citazione è detto categoricamente che nell'udienza del 18 novembre sarebbe stata dibattuta solo la questione del rigetto dell'opposizione, in conformità dell'art. 82 della Legge federale, e la sentenza, quantunque menzioni fra le domande dell'istante anche quella della condanna del Rodari nella somma imputata, pure si fonda esclusivamente sul considerando che l'offerta di pagamento, fatta in via bonale dal debitore, equivale ad un vero riconoscimento del debito nel senso dell'art. 82 della Legge federale, oltre che il tenore del dispositivo è tale

che non lascia alcun dubbio che esso non contiene che un' applicazione dell' art. 82 cit. Ora dal punto di vista dell' art. 82 la decisione della Giudicatura di Pace è assolutamente inammissibile. L'art. 82 domanda pel rigetto provvisorio di un' opposizione non una prova più o meno convincente dell' esistenza del debito, o un indizio più o meno sicuro del suo riconoscimento, ma un riconoscimento formale *constatato mediante atto pubblico o scrittura privata*. Una simile violazione flagrante di questo articolo deve ritenersi in realtà come un caso di diniego di giustizia.

Per questi motivi,

la II^a sezione del Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso Rodari è ammesso e la sentenza 21 novembre 1901 della Giudicatura di Pace del Ceresio annullata.

—
Vergl. auch Nr. 9, Extrait de l'arrêt du 26 février 1902
dans la cause F.-L. Caillet & C^{ie}.

II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. — Liberté de conscience et de croyance.

4. Urteil vom 19. März 1902 in Sachen Sonderegger gegen Appenzell J.-Rh.

Handlungs- und Vermögensfähigkeit einer Klosterfrau. Verweigerung der Aushingabe einer Erbschaft an dieselbe. Art. 49 Abs. 4, Art. 4 B.-V. Stellung des Bundesgerichtes als Staatsgerichtshof.

A. Die Rekurrentin ist Nonne im Kloster Botchantas (Arkansas, U. S. A.), einer Filiale des Klosters Grimmenstein in Appenzell J.-Rh. Es ist derselben im Juli 1900 von einem

Better im Kanton Appenzell J.-Rh. ein Erbe im Betrage von 557 Fr. zugefallen. Als sie diesen Betrag durch einen Bevollmächtigten erheben wollte, verweigerte die Bezirkskanzlei in Oberegg die Aushingabe mit der Begründung, daß gemäß einem kantonsgerichtlichen Urteil vom September 1898 — die Parteien wurden nicht genannt — Vermögen, welches von Klosterleuten geerbt werde, im Kanton Appenzell J.-Rh. vormundschaftlich zu verwalten und den Klosterleuten nur die Zinsen zu verabfolgen seien.

B. Gegen diesen Bescheid rekurrierte der Vertreter der Schwester Frowina Sonderegger an die Ständekommission. Diese erklärte den Rekurs am 27. Dezember 1901 als unbegründet und verfügte, das Vermögen der Rekurrentin sei der kantonalen Kastenvogtei zur Verwaltung zu übergeben.

Aus den Erwägungen dieses Entscheides ergibt sich als Sinn desselben, daß das Vermögen bis zum Tode der Rekurrentin vormundschaftlich verwaltet werden und der Rekurrentin nur der Zinsgenuß, das Kapital hingegen nach deren Ableben den gesetzlichen Erben zukommen soll. Bei einem etwaigen Austritt aus dem Kloster werde die Rekurrentin mit Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen über persönliche Handlungsfähigkeit in den Vollgenuß ihres Vermögens treten.

Diesen Entscheid bezeichnete die Ständekommission als Anwendung von Grundsätzen, die das Kantonsgericht „in einem analogen Falle“ durch Urteil vom 15. September 1898 aufgestellt habe. Bei den Akten liegt ein Urteil des Kantonsgerichtes vom 15. September 1898 in Sachen Joh. Anton Fritsche, Kläger, gegen den Kastenvogt als Vertreter der Nonne Bonifazia im Kloster Wonenstein, Beklagte, betreffend Erbrecht. In diesem Urteile wird zunächst bemerkt, daß die Bestreitung der Legitimation des Kastenvogtes zur Vertretung der Nonne Bonifazia verspätet und die Passivlegitimation aus diesem Grunde als vorhanden müsse angenommen werden. Sodann wird in tatsächlicher Beziehung konstatiert, daß Kläger ein Amtsbot erlassen habe, wonach sein Kind Emilia (berzeit im Kloster Wonenstein) qua Ordensschwester vom Erbe des verstorbenen Veters Ulrich Speckel, sowie von allen künftigen und weiteren Erbanwartschaften